

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-531 del 05/02/2021 |
| Oggetto | Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società Royal Cement Italia S.r.l. per l'impianto destinato ad attività di commercio di cemento in polvere, sito in Comune di Budrio (BO), via Menghini n. 32, Loc. Cento. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2021-546 del 04/02/2021 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | PATRIZIA VITALI |

Questo giorno cinque FEBBRAIO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **Royal Cement Italia S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di commercio di cemento in polvere, sito in Comune di Budrio (BO), via Menghini n. 32, Loc. Cento.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società Royal Cement Italia S.r.l. (C.F. e P.IVA 15480601002) per l'impianto destinato ad attività di commercio di cemento in polvere, sito in Comune di Budrio, via Menghini n. 32, Loc. Cento, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Budrio}.
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁵** {Soggetto competente Comune di Budrio}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
5. Obbliga la società **Royal Cement Italia S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Royal Cement Italia S.r.l. (C.F. e P.IVA 15480601002) con sede legale in Comune di Roma (RM), via Crescenzo n. 16, per l'impianto sito in Budrio, via Menghini n. 32, Loc. Cento, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura in data 26/06/2020 (Prot. n. 9949), così come integrata in data 30/06/2020 (Prot. n. 10091 e n. 10168), la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, dichiarando che lo scarico S1 proviene unicamente da servizi igienici e/o cucine e non da lavorazioni produttive e non contiene sostanze pericolose nello scarico, dichiarando che le emissioni in atmosfera dell'impianto denominate E2 e E3, derivate rispettivamente dalla

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

caldaia uffici da 78 KWt e dal generatore di aria calda da 348,9 KWt, non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii (in quanto la potenzialità termica nominale è inferiore ad 3 MWt), dichiarando che le attività produttive previste non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico e dichiarando che l'attività non è soggetta agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 10229 del 01/07/2020 (Rif. SUAP n. 9949/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 01/07/2020 al PG/2020/94403 e confluito nella **Pratica SINADOC 18725/2020**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 10546 del 06/07/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 06/07/2020 al PG/2020/96976, ha trasmesso documentazione integrativa in sostituzione parziale di quella precedentemente trasmessa, inviata dalla società in oggetto in data 06/07/2020 (Prot. SUAP n. 10536), ai fini dell'avvio formale del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 13464 del 12/08/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 12/08/2020 al PG/2020/117233, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria inviata dalla società in oggetto in data 12/08/2020 (Prot. SUAP n. 13440).
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2020/136217 del 23/09/2020 ha sollecitato il Comune di Budrio e il gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) ad inviare i pareri di competenza necessari al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 19056 del 02/11/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 02/11/2020 al PG/2020/158242, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria inviata dalla società in oggetto in data 02/11/2020 (Prot. SUAP n. 19038).
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 100662 del 27/11/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 27/11/2020 al PG/2020/172643, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 22318 del 04/12/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 04/12/2020 al PG/2020/176373, ha trasmesso le note del Comune di Budrio Prot. n. 21359 del 30/09/2020 e Prot. n. 26990 del 03/12/2020 rispettivamente di nulla osta urbanistico e impatto acustico e di nulla osta ambientale per la matrice scarichi in pubblica fognatura ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2020/188594 del 29/12/2020 ha trasmesso parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera e impatto acustico e in merito obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dato atto che le emissioni in atmosfera denominate E2 e E3 e derivate rispettivamente dalla caldaia uffici da 78 KWt e dal generatore di aria calda da 348,9 KWt, non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii in quanto la potenzialità termica nominale è inferiore ad 3 MWt, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00 , in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato B).
 - Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
 - Allegato C - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente quando fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 04/02/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
*Patrizia Vitali*¹¹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹¹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Royal Cement Italia S.r.l.
Comune di Budrio (BO), via Menghini n. 32, Loc. Cento

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura acque nere di via Menghini, afferente al depuratore di Budrio - Capoluogo, classificato dal Comune di Budrio, visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A. - Direzione Acqua), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dai servizi igienici e dalla mensa presenti nell'attività di commercio di cemento in polvere.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha anche origine uno scarico nella fognatura acque bianche di via Menghini (non in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e dalle aree di transito e sosta non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tale immissioni è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Budrio, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 100662 del 27/11/2020, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 26990 del 03/12/2020, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 04/12/2020 al PG/2020/176373. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “*Allegato - Scheda A*” non datato (agli atti di ARPAE in data 01/07/2020 al PG/2020/94403).
- Elaborato “*Planimetria rete fognaria (qualitativa), con foto pozzetti*” datato aprile 2020 (agli atti di ARPAE in data 01/07/2020 al PG/2020/94403).

Pratica Sinadoc 18725/2020

Documento redatto in data 04/02/2021



Comune di Budrio
Settore Edilizia Privata e Urbanistica



CLASSIFICAZIONE 06/09 - 2018/16

PROTOCOLLO N. 26990/2020 DEL 03/12/2020

UNIONE TERRE DI PIANURA
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

OGGETTO: PARERE INTEGRATIVO PER MATRICE SCARICHI PER RICHIESTA DI AUA DITTA ROYAL CEMENT ITALIA S.R.L. - IMPIANTO SITO IN BUDRIO (BO) VIA MENGHINI N. 32

In riferimento all'istanza in oggetto, ad integrazione del parere già formulato dalla presente Amministrazione in data 30/09/2020 con P.G. n. 21359, nel quale, per la matrice scarichi, si rimandava al ricevimento da parte degli uffici scriventi del parere tecnico da parte di HERA Spa, visti gli elaborati integrativi presentati su base volontaria dalla DITTA ROYAL CEMENT ITALIA S.R.L. acquisiti agli atti in data 02/11/2020 con P.G. n. 24061, e visto il parere rilasciato da HERA SPA di cui al P.G. n. 26501 del 30/11/2020, con la presente si informa che non vi sono motivazioni ostative al rilascio dell'autorizzazione, per quanto riguarda anche la matrice scarichi, per quanto di competenza del nostro ufficio.

Così come indicato nella Ns. precedente, per la realizzazione di eventuali opere per l'adeguamento della rete fognaria, se classificate, ai sensi della L.R.n.15/2013, come manutenzione straordinaria, prima della loro esecuzione, dovrà essere presentata specifica istanza edilizia ai sensi della Legge regionale sopra indicata.

Distinti saluti,

Il Responsabile del Settore
Edilizia Privata e Urbanistica
POLLACCI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li
TERRE di PIANURA
UNIONE dei COMUNI
Sportello Unico Attività Produttive
Via San Donato n.199
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO
PEC: suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 27 novembre 2020
Prot. n. 00100662/20

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/sl

| | | |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------|
| ns. rif. Hera spa | Data prot.: 01/07/2020 | Num. prot.: 56515 |
| | Data prot.: 25/09/2020 | Num. prot.: 79846 |
| | Data prot.: 25/09/2020 | Num. prot.: 79983 |
| | Data prot.: 03/11/2020 | Num. prot.: 91747 |
| | PA&S 73/2020 | |

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.
Ditta richiedente: "ROYAL CEMENT ITALIA SRL"- sita in via Menghini n°32 - Comune di Budrio (BO).
Suap Terre di Pianura riferimento 9949/ 2020 del 01 luglio 2020
Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarichi in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Sig. Federici Augusto codice fiscale FDRGST68M22H501Z in qualità di titolare della Ditta "**ROYAL CEMENT ITALIA SRL**" codice fiscale / p. IVA 15480601002 con sede in via Crescenzo n.16 a Roma e stabilimento in via Menghini n. 32 - Comune di Budrio (BO), inerente l'insediamento esercente l'attività di commercio di cemento in polvere.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di autorizzazione allo scarico:

- ✓ Lo stabilimento dispone di distinte reti per il deflusso delle:
 - acque reflue domestiche che originano un'immissione nella rete fognaria delle acque nere sita su via Menghini afferente al depuratore di Budrio – Capoluogo;
 - acque meteoriche non contaminate dei coperti degli edifici e delle aree di transitto afferenti alla rete delle acque meteoriche sita in via Menghini non gestita dalla scrivente Società;
- ✓ il cemento sfuso confezionato in sacchi (big bags) da 1 mc, viene stoccato in un magazzino coperto e, con tramoggia e dopo trattamento con macchina taglia sacchi, caricato in un silos per essere commercializzato e trasportato con dei semirimorchi cisternati;
- ✓ verificato dalla documentazione agli atti che l'insediamento origina:
 - acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici adiacenti gli uffici, dal servizio mensa e dai servizi igienici prossimi alla centrale termica;
 - acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle aree esterne adibite al carico scarico dei mezzi oltreché dai pluviali;



- ✓ non è previsto alcun tipo di trattamento depurativo, in quanto le acque meteoriche di dilavamento esterne, come dichiarato dalla ditta, non vengono in contatto con il prodotto commercializzato, onde evitare che il cemento si deteriori rischiando di danneggiare anche le apparecchiature e le tubazioni;
- ✓ se la fase di stoccaggio e riempimento del silo avviene al coperto, la fase di riempimento degli autosilo è esterna e per evitare un contatto tra acqua e cemento, il carico degli autosilo è eseguito con uno scaricatore telescopico dotato di copertura (2,4 x 2,4 m);
- ✓ non sono presenti acque reflue industriali originate dal processo produttivo;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs. 152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - **le acque reflue domestiche (servizi igienici e mensa) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di intercettazione, ecc.;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte dovranno consentire:**
 - **il posizionamento del campionatore automatico;**
 - **il prelievo delle acque per caduta;**
 - **dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
 - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.**
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Relativamente alle acque meteoriche non contaminate dei pluviali e dell'area esterna di transito e carico dei mezzi, non essendo il corpo idrico recettore in carico alla scrivente società, l'espressione del presente parere ha valenza di valutazione di congruità tecnica;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Royal Cement Italia S.r.l.
Comune di Budrio (BO), via Menghini n. 32, Loc. Cento

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di commercio di cemento in polvere svolta dalla società Royal Cement Italia S.r.l. nello stabilimento ubicato in Comune di Budrio, via Menghini n. 32, Loc. Cento, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società Royal Cement Italia S.r.l. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: SFIATO SILOS

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Portata massima | 250 Nm ³ /h |
| Altezza minima | 15 m |
| Durata massima | 8 h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Polveri totali | 10 mg/Nm ³ |
|----------------------|-----------------------|

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE DA IMPIANTI TERMICI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 comma 1 D.Lgs, 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili e produttivi pari a 3MWt.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicate, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003;
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2017 - UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare o polveri totali.

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con l'Autorità Competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di Controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia risultato della misurazione \pm incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E1 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro 2 mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione E1 e comunque non oltre il 31/01/2022 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con ARPAE la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto

campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.). Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo la società Royal Cement Italia S.r.l. dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa.

4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
5. La società Royal Cement Italia S.r.l. dovrà osservare altresì, ai sensi dell'art. 269, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per il punto di emissione E1.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà della ditta la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli Enti di Controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della società Royal Cement Italia S.r.l., con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "Relazione tecnica generale" non datato (agli atti di ARPAE in data 01/07/2020 al PG/2020/94403).
- Elaborato "Planimetria" datato Aprile 2020 (agli atti di ARPAE in data 01/07/2020 al PG/2020/94403).

Pratica Sinadoc 18725/2020

Documento redatto in data 04/02/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Royal Cement Italia S.r.l.
Comune di Budrio (BO), via Menghini n. 32, Loc. Cento

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 11/08/2020 dal sig. Augusto Federici, in qualità di consigliere delegato della società Royal Cement Italia S.r.l., ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che *“le attività produttive previste non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico”* per l'attività di commercio di cemento in polvere sita in Comune di Budrio, via Menghini n. 32, Loc. Cento.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Budrio con nota Prot. n. 21359 del 30/09/2020 (agli atti di ARPAE in data 04/12/2020 al PG/2020/176373). Tale nulla osta è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 data 11/08/2020 dal sig. Augusto Federici, in qualità di consigliere delegato della società Royal Cement Italia S.r.l. (agli atti di ARPAE in data 12/08/2020 al PG/2020/117233).

Pratica Sinadoc 18725/2020

Documento redatto in data 04/02/2021



Comune di Budrio
Settore Edilizia Privata e Urbanistica



Prot. n. 21359
Risposta a nota
Prot. n. 13640 del 01/07/2020 e
Prot. n. 20856 del 23/09/2020
Riferimento SUAP: 9949/2020

Spett.le SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNIONE TERRE DI PIANURA
VIA SAN DONATO, 199
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)
PEC: SUAPTDP@CERT.CITTAMETROPOLITANA.BO.IT

e, p.c. Spett.le ARPAE
AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
VIA SAN FELICE, 25
40122 BOLOGNA (BO)
PEC: DIRGEN@CERT.ARPA.EMR.IT

OGGETTO: PARERE AI FINI DEL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE -
DITTA ROYAL CEMENT SRL VIA MENGHINI, 32.

In riferimento alla Vs. richiesta del 01/07/2020 circa l'ottenimento del parere di cui all'oggetto, visto il sollecito al rilascio dei pareri di merito da parte di ARPAE pervenuto in data 23/09/2020 con prot. 20822 nonché il successivo sollecito da parte del SUAP dell'Unione Terre di Pianura pervenuto in data 23/09/2020 con prot.20856, visti gli elaborati tecnici allegati alla richiesta, sulla base della dichiarazione integrativa a firma dell'Ing. Augusto Federici, consigliere delegato della società Royal Cementi Srl, acquisita agli atti con prot.17405 del 12/08/2020, nella quale si dichiara che "le attività produttive previste non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico", in conformità con quanto previsto dalla DGR 673/2004, art. 1 comma 7, con la presente si comunica che non si rilevano motivazioni urbanistico-edilizie-ambientali ostative per quanto riguarda la matrice rumore.

Si informa inoltre che, come da procedura consolidata e come anche indicato da parte del SUAP dell'Unione Terre di Pianura, il nostro parere per quanto attiene alla matrice scarichi verrà

Comune di Budrio

Piazza Filopanti, 11 - 40054 Budrio (BO)

Tel. 051-6928258 Fax 051- 6928327 e-mail: ediliziaprivata@comune.budrio.bo.it
C.F. 00469720379 - P.I.00510771207

formulato ed inviato solo successivamente al ricevimento da parte degli uffici scriventi del parere tecnico da parte di HERA Spa.

Si evidenzia infine che per la realizzazione di eventuali opere per l'adeguamento della rete fognaria se classificate, ai sensi della L.R.n.15/2013, come manutenzione straordinaria, prima della loro esecuzione dovrà essere presentata specifica istanza edilizia ai sensi della Legge regionale sopra indicata.

Distintamente.

Budrio, lì 30/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

Arch. Laura Pollacci

documento firmato digitalmente ai sensi di legge, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.